

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

14° Anno n. L 154

10 luglio 1971

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 1461/71 della Commissione, del 9 luglio 1971, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1462/71 della Commissione, del 9 luglio 1971, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1463/71 della Commissione, del 9 luglio 1971, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 5
- Regolamento (CEE) n. 1464/71 della Commissione, del 9 luglio 1971, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 6
- Regolamento (CEE) n. 1465/71 della Commissione, del 9 luglio 1971, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° agosto 1971 7
- Regolamento (CEE) n. 1466/71 della Commissione, del 9 luglio 1971, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi 11
- Regolamento (CEE) n. 1467/71 della Commissione, del 9 luglio 1971, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali 12
- Regolamento (CEE) n. 1468/71 della Commissione, del 9 luglio 1971, che definisce le condizioni di attribuzione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca 23
- Regolamento (CEE) n. 1469/71 della Commissione, del 9 luglio 1971, che modifica le versioni italiana e olandese del regolamento (CEE) n. 697/71 relativo al collocamento di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato 24
- Regolamento (CEE) n. 1470/71 della Commissione, del 9 luglio 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 1424/71 che proroga il regime provvisorio di importazione dei prodotti della pesca originari del Marocco e della Tunisia 25

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 1471/71 della Commissione, del 9 luglio 1971, che completa il regolamento (CEE) n. 1014/71 relativo agli importi compensativi fissati per il settore delle materie grasse in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri 26

Regolamento (CEE) n. 1472/71 della Commissione, del 9 luglio 1971, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva 28

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

71/255/CEE :

Decisione del Consiglio, del 29 giugno 1971, relativa alla conclusione di un accordo tra la CEE ed il Comitato internazionale della Croce Rossa per la fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 30

Accordo tra la CEE e il Comitato internazionale della Croce Rossa relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 31

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1461/71 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1971

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1539/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1539/70 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Š L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 10. 8. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 9 luglio 1971 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	57,88
10.01 B	Frumento duro	66,28 ⁽¹⁾
10.02	Segala	47,28
10.03	Orzo	42,54
10.04	Avena	46,85
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	32,79 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾
10.05 B	Granturco altro	32,79 ⁽³⁾⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	29,53
10.07 B	Miglio	27,03
10.07 C	Sorgo	34,43
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	53,45
11.01 B	Farine di segala	77,85
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	112,44
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	56,67

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 0,75 u.c./t.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1462/71 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1971
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1292/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 137 del 23. 6. 1971, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 9 luglio 1971 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,35	0,35	0,35
10.01 B	Frumento duro	0	0,65	0,65	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	1,80	0	0	1,00
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,062	0,062	0,062	0,062
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,047	0,047	0,047	0,047
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1463/71 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1971
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1452/71 ⁽³⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1971.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
 S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3.12.1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 9.7.1971, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 9 luglio 1971 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(n.c. / 1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1464/71 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1971

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1387/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1387/71, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 115 del 27. 5. 1971, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 1° 7. 1971, pag. 37.

ALLEGATO

<i>(u.c. / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
1701	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	15,13
	II. zucchero greggio	12,87 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	15,13
	II. zucchero greggio	12,87 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1465/71 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1971

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° agosto 1971

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968⁽³⁾, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi ;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue :

considerando che, per quanto riguarda i bovini adulti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68, limitatamente alle vacche esistono delle correnti commerciali tradizionali a destinazione dei paesi africani prospicienti il Mediterraneo ; che occorre, per mantenere questi scambi, fissare la restituzione ad un importo che permetta l'esportazione verso questi paesi ;

considerando che per i prodotti ripresi all'allegato alle sottovoci ex 02.01 A II a) 1 aa) 11 e 33, ex 02.01 A II a) 1 bb) 11 e 33, ex 02.01 A II a) 1 cc) 11 e 22 ed ex 02.01 A II a) 2 aa), bb), cc) e dd) 11 e destinati all'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e di aeronavi come pure alle forze armate stazionanti sul territorio di uno

Stato membro non appartenenti a tale Stato membro, conviene prevedere un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale ed i prezzi all'esportazione degli Stati membri ;

considerando che, per quanto riguarda i quarti anteriori di bovini adulti, freschi o refrigerati, esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Grecia e del Regno Unito ; che correnti commerciali esistono ugualmente per talune carni bovine congelate, in pezzi disossati ; che nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare l'importo della restituzione tenuto conto delle migliori condizioni di esportazione di tali prodotti ;

considerando che, per quanto riguarda le carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera ; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri ;

considerando che per le conserve di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1082/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, che fissa i coefficienti che esprimono il tenore in carne delle conserve fabbricate con carni congelate⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 207/70⁽⁵⁾, e contenenti almeno 40 % di carne, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quelli concessi fino ad oggi agli esportatori ;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1970, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati nell'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per i prodotti che non figurano all'allegato e che sono previsti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni u.c./100 kg
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura :	
b)	altri :	
	— vacche :	
	— per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea	7,50
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate :	
aa)	di vitello :	
11.	carcasse e mezzene ⁽¹⁾	9,75
33.	quarti posteriori e sella ⁽¹⁾	22,50
bb)	di bovini adulti :	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati ⁽¹⁾	22,50
22.	quarti anteriori :	
	— per le esportazioni destinate alla Grecia ed al Regno Unito	22,50
33.	quarti posteriori ⁽¹⁾	22,50
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :	
11.	pezzi non disossati ⁽¹⁾	30,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto ⁽¹⁾	30,00
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate :	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati ⁽¹⁾	20,00
bb)	quarti anteriori ⁽¹⁾	20,00
cc)	quarti posteriori ⁽¹⁾	20,00
dd)	altre :	
11.	Pezzi non disossati ⁽¹⁾	30,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto	30,00
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche :	
	— per le esportazioni a destinazione della Svizzera	35,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni u.c./100 kg
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina :	Peso netto
	— conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina :	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	10,00	

(¹) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1466/71 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1971
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1385/71⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1385/

71, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 1°. 7. 1971, pag. 32.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 9 luglio 1971 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 12 luglio 1971 per semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in u.c./100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	5,770	2,470
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di luglio	5,770	2,470
— per il mese di agosto	5,770	2,373
— per il mese di settembre	6,014	2,309
— per il mese di ottobre	6,208	1,227

REGOLAMENTO (CEE) N. 1467/71 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1971

che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 esportati come tali, devono essere fissati prendendo in considerazione :

- la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai posti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione ; dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi ;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione ;
- c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi ;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità ;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'ammontare della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane ; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane ;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1353/69⁽⁵⁾, prevede che in sede di fissazione della restituzione per il latte in polvere denaturato della voce 04.02 nonché per i prodotti della sottovoce ex 23.07 B appartenenti al gruppo n. 2, viene tenuto conto della concessione dell'aiuto per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali o utilizzato nella fabbricazione di alimenti per animali ;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 16. 7. 1969, pag. 10.

somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta; che tuttavia quest'ultimo elemento verrà calcolato soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotti nella Comunità;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71 ⁽²⁾;

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e nel commercio internazionale, porta a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti all'esportazione dei quali, come tali, è accordata la restituzione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 e gli importi di tale restituzione sono fissati nell'allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 115 del 27. 5. 1971, pag. 16.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6 % :		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 11	0,80
	(b) altri	0100 16	0
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6 % e inferiore o uguale a 3 % :		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 21	1,60
	(b) altri per le esportazioni verso : — l'Algeria — le altre destinazioni	0100 26	1,60 0
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % :		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 31	
	per le esportazioni verso : — la zona A — le altre destinazioni		1,60 2,80
	(b) altri	0100 36	0
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %	0200 00	0
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 % :		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0300 11	16,00
	(2) non nominati	0300 16	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	0300 20	0
	III. superiore a 45 %	0400 00	0
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :		
	A. senza aggiunta di zuccheri :		
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 % :		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0610 10	0
	(bb) altri	0610 20	0
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 11	0
	(22) altri	0710 16	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 % :		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 21	
	per le esportazioni verso :		
	— il Cile		28,10
	— le altre destinazioni		23,10
	(22) altri	0710 26	18,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 25 % :		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 31	28,20
	(22) altri	0710 36	23,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % :		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 41	35,00
	(22) altri	0710 46	30,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % :		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0810 10	35,00
	(bb) altri	0810 20	31,70
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 % :		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0910 11	35,00
	(22) altri	0910 16	31,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % :		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0910 21	35,00
	(22) altri	0910 26	31,70
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1010 00	0
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1110 10	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1110 20	18,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1110 30	23,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1110 40	30,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %	1210 00	31,70
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1310 10	31,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	1310 20	31,70
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1410 10	3,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 %	1410 20	8,80
	2. altri	1510 00	10,40
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 % :		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 11	3,20
	(22) non nominati	1610 16	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 % :		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 21	8,80
	(22) non nominati	1610 26	0
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 % :		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 31	10,40
	(22) non nominati	1610 33	0
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1610 38	0
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 42	16,00
	(22) non nominati	1610 47	0
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	1610 52	0
	2. superiore a 45 %	1710 00	0
	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	ex b) altri, escluso il siero di latte :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % :		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2210 10	0 ⁽¹⁾ per kg
	(22) altri	2210 20	0 ⁽¹⁾ per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 11	0 ⁽¹⁾ per kg
	(bbb) altri	2310 16	0 ⁽¹⁾ per kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 % :		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 21	0,2310 ⁽¹⁾ per kg
	(bbb) altri	2310 26	0,1810 ⁽¹⁾ per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 % :		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 31	0,2820 ⁽¹⁾ per kg
	(bbb) altri	2310 36	0,2320 ⁽¹⁾ per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % :		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 41	0,3500 ⁽¹⁾ per kg
	(bbb) altri	2310 46	0,3000 ⁽¹⁾ per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 % :		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2410 11	0,3500 ⁽¹⁾ per kg
	(bbb) altri	2410 16	0,3000 ⁽¹⁾ per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % :		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2410 21	0,3500 ⁽¹⁾ per kg
	(bbb) altri	2410 26	0,3000 ⁽¹⁾ per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2510 00	0 ⁽¹⁾ per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2610 10	0 ⁽¹⁾ per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2610 20	0,1810 ⁽¹⁾ per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2610 30	0,2320 ⁽¹⁾ per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2610 40	0,3000 ⁽¹⁾ per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2710 10	0,3000 ⁽¹⁾ per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2710 20	0,3000 ⁽¹⁾ per kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % :		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 10	2,40 ⁽²⁾
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	8,80 ⁽²⁾
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 22	2,40 ⁽²⁾
	(22) non nominati	2910 27	0 ⁽²⁾
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso :		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	2910 33	8,80 ⁽²⁾
	(22) non nominati	2910 38	0 ⁽²⁾
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 %	2910 42	0 ⁽¹⁾
	2. superiore a 45 %	3010 00	0 ⁽¹⁾ per kg 0 ⁽¹⁾ per kg
04.03	Burro :		
	ex A. aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % e inferiore o uguale a 84 % :		
	(I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg per le esportazioni verso :	3100 30	
	— la zona E ⁽³⁾		65,00
	— le altre destinazioni		50,00
	(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3100 40	50,00
	(III) altri	3100 50	0
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(I) superiore a 84 % e inferiore o uguale a 85 % :		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3200 12	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E ⁽³⁾		65,00
	— le altre destinazioni		50,00
	(b) altri	3200 16	0
	(II) superiore a 85 %	3200 21	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04	Formaggi e latticini :		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere :		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		36,00
	— la zona F		38,00
	— il Liechtenstein e la Svizzera		0
	— l'Austria		15,00
	— le altre destinazioni		40,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00
	D. Formaggi fusi : diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca :		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4410 10	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		0
	— le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 20 %	4410 20	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		0
	— le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20 %	4410 30	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		0
	— le altre destinazioni		23,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 20 %	4410 40	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		0
	— le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		0
	— le altre destinazioni		23,00
	(33) uguale o superiore a 40 %	4410 60	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		3,00
	— le altre destinazioni		33,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca :		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % per le esportazioni verso : — la zona D — le altre destinazioni	4510 10	0 10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % per le esportazioni verso : — la zona D — le altre destinazioni	4510 20	0 23,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 % per le esportazioni verso : — la zona D — le altre destinazioni	4510 30	3,00 33,00
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 55 % per le esportazioni verso : — la zona D — le altre destinazioni	4510 40	3,00 33,00
	(22) uguale o superiore a 55 % per le esportazioni verso : — la zona D — le altre destinazioni	4510 50	3,00 39,00
	b) superiore a 36 % per le esportazioni verso : — la zona D — le altre destinazioni	4610 00	3,00 39,00
	E. altri :		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	ex a) inferiore o uguale a 47 % :		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	40,00
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	47,00
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4710 21	40,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % :		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % e di una maturazione :		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		20,00
	— le altre destinazioni		44,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		20,00
	— la zona E		44,00
	— le altre destinazioni		44,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 %	4910 00	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		18,00
	— la Svizzera		8,00
	— le altre destinazioni		36,00
	ex 4. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	5110 10	6,40
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %	5110 20	
	per le esportazioni verso :		
	— la Svizzera		8,00
	— le altre destinazioni		12,00
	(cc) uguale o superiore a 39 % :		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5110 30	
	per le esportazioni verso :		
	— la Svizzera		8,00
	— le altre destinazioni		36,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5110 40	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		18,00
	— la zona F		27,56
	— la Svizzera		8,00
	— le altre destinazioni		36,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5110 50	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		18,00
	— la zona F		25,56
	— la Svizzera		8,00
	— le altre destinazioni		30,40

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	5110 60	
	per le esportazioni verso :		
	— la Svizzera		8,00
	— le altre destinazioni		36,00
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	5110 70	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		18,00
	— la zona F		27,56
	— la Svizzera		8,00
	— le altre destinazioni		36,00
	II. non nominati :		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	5310 00	32,00
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :		
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali ⁽⁴⁾ :		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :		
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	5700 10	4,16
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	5700 20	4,96
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	5700 30	5,76
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	5800 10	5,76
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	5800 20	5,76

⁽¹⁾ Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto ;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

⁽²⁾ L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo espresso per 100 kg ;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

⁽³⁾ Destinato ad essere immesso in consumo in questa zona.

⁽⁴⁾ Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono :

a) latte scremato in polvere,

b) farina di pesce e

c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

N.B. : Le zone sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1353/69 (GU n. L 174 del 16. 7. 1969, pag. 10).

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1468/71 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1971

che definisce le condizioni di attribuzione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando che le organizzazioni di produttori devono adottare misure al fine di assicurare il razionale esercizio della pesca e il miglioramento delle condizioni di vendita dei prodotti conferiti dai loro aderenti; che è necessario dunque che l'efficacia di tali misure non sia perturbata dal collocamento, attraverso le organizzazioni di produttori, dei prodotti pescati da persone diverse dagli aderenti, non obbligate al rispetto delle suddette misure; che quindi la compensazione finanziaria non deve concernere questi prodotti;

considerando che, a causa della fluttuazione della domanda durante lo svolgimento della vendita, conviene evitare che i prodotti siano ritirati dal mercato prima della loro messa in vendita; che è opportuno quindi accordare la compensazione finanziaria solamente ai prodotti i quali, messi in vendita nelle abituali condizioni, non hanno trovato acquirenti al prezzo di ritiro comunitario;

considerando che, in attesa di una situazione migliore di mercato una organizzazione di produttori può trovarsi nella necessità di acquistare i prodotti conferiti dagli aderenti per procedere all'ammasso; che in questo caso i prodotti sono già stati classificati secondo le norme di commercializzazione; che a seguito dell'ammasso lo smercio dei prodotti non più corrispondenti alla classificazione che è stata loro attribuita non è compatibile con gli obiettivi di qualità cui mira l'organizzazione comune; che è opportuno quindi escludere dal beneficio della compensazione finanziaria i prodotti ritirati che non corrispondono più alla categoria di freschezza stabilita al momento della loro prima vendita;

considerando che per stimolare al massimo gli sforzi per la stabilizzazione del mercato nelle condizioni

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

comunitarie, è opportuno escludere dal beneficio della compensazione finanziaria le organizzazioni di produttori che non praticano in modo permanente il prezzo di ritiro comunitario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono considerate come quantità di prodotti ritirati dal mercato conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 2 e paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2142/70 soltanto le quantità di prodotti:

- a) pescate da un aderente all'organizzazione di produttori,
- b) che sono state oggetto, prima del loro ritiro, di una messa in vendita secondo gli usi e costumi regionali e locali durante la quale esse non hanno trovato acquirenti al prezzo fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2142/70,
- c) corrispondenti, al momento del loro ritiro dal mercato, alla classificazione che è stata loro attribuita ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2142/70 e,
- d) ritirate dal mercato da una organizzazione di produttori che ha applicato il prezzo di cui alla lettera b) durante tutto il periodo di validità di quest'ultimo.

2. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera d), sono applicate soltanto a partire dell'applicazione del prezzo di cui al paragrafo 1, lettera b), da parte dell'organizzazione di produttori in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1469/71 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1971

che modifica le versioni italiana e olandese del regolamento (CEE) n. 697/71 relativo al collocamento di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 697/71 della Commissione, del 31 marzo 1971, relativo al collocamento di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato ⁽²⁾, presenta, nelle versioni in lingua italiana e olandese alcune differenze rispetto alle altre lingue; che queste differenze possono determinare talune incertezze nell'applicazione di questo regolamento;

considerando che è necessario di conseguenza rimediare a questa situazione modificando le versioni in lingua italiana e olandese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti della pesca,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1971.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il testo italiano dell'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 697/71 è sostituito dal seguente testo :

« a) distribuzione gratuita allo stato naturale ad opere di beneficenza o fondazioni di carità o a persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza a causa delle insufficienti risorse necessarie alla loro sussistenza ; ».

2. Il testo olandese dell'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 697/71 è sostituito dal seguente testo :

« a) gratis uitreiking, in onveranderde toestand, aan instellingen en stichtingen van liefdadigheid en aan personen die door hun nationale wetgeving erkend worden als rechthebbenden op bijstand van overheidswege, met name in verband met de onvoldoende middelen voor de voorziening in hun levensonderhoud ; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 77 del 1° 4. 1971, pag. 69.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1470/71 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 1424/71 che proroga il regime provvisorio di importazione dei prodotti della pesca originari del Marocco e della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31,considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1424/71 ⁽²⁾, la Commissione ha prorogato il regime provvisorio di importazione dei prodotti della pesca originari del Marocco e della Tunisia a partire dal 6 luglio 1971, data alla quale il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale ;

considerando che, a seguito di un errore materiale, questa proroga non corrisponde a quella per la quale è stato espresso un parere secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2142/70 ; che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1424/71 ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1971.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*Le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1424/71 sono sostituite dalle disposizioni seguenti : « Con effetto dal 1° luglio 1971, la data del 30 giugno 1971 che figura nell'articolo 2, secondo comma, dei regolamenti (CEE) n. 226/71 della Commissione, del 2 febbraio 1971, relativo al regime provvisorio di importazione dei prodotti della pesca originari della Tunisia ⁽³⁾, e (CEE) n. 228/71 della Commissione, del 2 febbraio 1971, relativo al regime provvisorio di importazione dei prodotti della pesca originari del Marocco ⁽⁴⁾, è sostituita dalla data del 30 settembre 1971.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 7. 1971, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 27 del 3. 2. 1971, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 27 del 3. 2. 1971, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1471/71 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1971

che completa il regolamento (CEE) n. 1014/71, relativo agli importi compensativi fissati per il settore delle materie grasse in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1014/71 della Commissione, del 17 maggio 1971, che fissa gli importi compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 974/71, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽²⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 1272/71 ⁽³⁾, ha fissato gli importi compensativi applicabili in taluni settori agricoli, all'esclusione del settore delle materie grasse; che un'applicazione degli importi compensativi si rende necessaria per i semi di colza e di ravizzone per la raccolta di commercializzazione d'inizio campagna; di conseguenza è opportuno ugualmente applicare gli importi compensativi agli oli ottenuti a partire da questi semi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1013/71 della Commissione, del 17 maggio 1971, ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 974/71, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete in taluni Stati membri ⁽⁴⁾, sono previste per l'applicazione degli importi compensativi nel settore delle materie grasse le stesse regole che per gli altri settori agricoli;

considerando che conviene prendere in considerazione per la fissazione degli importi compensativi gli stessi elementi di quelli ritenuti per l'ultima fissazione degli importi compensativi che figurano all'allegato del regolamento (CEE) n. 1014/71;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1014/71 è completato dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 18. 5. 1971, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 110 del 18. 5. 1971, pag. 8.

ALLEGATO X

SETTORE DELLE MATERIE GRASSE

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti Designazione	Importi di compensazione				
		Germania (DM/100 kg)			Paesi Bassi (Fl./100 kg)	
		Paesi Bassi	Altri Stati membri	Paesi terzi	Stati membri altri che la Germania (*)	Paesi terzi
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	1,54 ⁽¹⁾	2,91 ⁽¹⁾	2,11	1,37 ⁽¹⁾	0,99
ex 15.07	Olio di colza e di ravizzone	2,15	4,06	4,06	1,91	1,91

⁽¹⁾ Nel caso in cui la Germania o i Paesi Bassi fanno uso dell'autorizzazione citata all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 116/67/CEE per i semi da trasformare in un altro Stato membro, l'importo di compensazione per l'esportazione verso questo Stato membro è ridotto a :

- per la Germania : Stati membri altri che i Paesi Bassi 1,95 DM/100 di semi,
Paesi Bassi 1,04 DM/100 di semi ;
- per i Paesi Bassi : Stati membri altri che la Germania 0,91 Fl./100 di semi.

^(*) Nessun importo di compensazione è applicato negli scambi con la Germania.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1472/71 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1971
che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 2165/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, relativo alle importazioni dalla Tunisia di olio d'oliva ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 463/71 del Consiglio, del 1° marzo 1971, relativo alle importazioni dal Marocco di oli d'oliva ⁽⁶⁾, e in particolare l'articolo 5,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1971.

considerando che i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1001/71 della Commissione, del 14 maggio 1971, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva ⁽⁷⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 1001/71 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

1. I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, all'articolo 9 del regolamento n. 166/66/CEE, all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2165/70 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 463/71 sono fissati nel quadro allegato al presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3400/66.

⁽⁵⁾ GU n. L 238 del 29. 10. 1970, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 53 del 5. 3. 1971, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 109 del 15. 5. 1971, pag. 7.

ALLEGATO

Prelievi applicabili alle importazioni effettuate dal 12 luglio 1971 in u.c./100 kg

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi paesi e trasportati direttamente da uno di questi paesi nella Comunità			Prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono trasportati direttamente da questo paese nella Comunità	Paesi terzi
	Grecia	Marocco	Tunisia		
07.01 N II	0	0	0	0	0
07.03 A II	0	0	0	0	0
15.07 A I a)	0	0	0	3,200	3,200
15.07 A I b)	0	0	0	6,000	6,000
15.07 A II	0	0 ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾	0	0 ⁽²⁾
15.17 A I	0	0	0	0	0
15.17 A II	0	0	0	0	0
23.04 A	0	0	0	0	0

(¹) Il prelievo riscosso all'importazione di questo prodotto è definito nei regolamenti (CEE) nn. 2165/70 e 463/71 del Consiglio e nei regolamenti (CEE) nn. 2304/70 e 596/71 della Commissione.

(²) Il prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, è definito nei regolamenti (CEE) n. 2164/70 del Consiglio e n. 485/71 della Commissione.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 29 giugno 1971

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea ed il Comitato internazionale della Croce Rossa per la fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

(71/255/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha concluso la convenzione relativa all'aiuto alimentare ⁽¹⁾ ;

considerando che il Comitato internazionale della Croce Rossa ha reso noto il suo fabbisogno di prodotti cerealicoli per azioni umanitarie a favore di popolazioni sinistrate e che è opportuno a tale scopo mettere a sua disposizione l'equivalente di 7.000 tonnellate di cereali greggi nell'ambito del programma di aiuto alimentare della Comunità per il 1970/1971,

DECIDE :

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità economica europea, l'accordo tra la Comunità economica europea e il Comitato internazionale della Croce Rossa per la fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare per azioni umanitarie, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo ed a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT

⁽¹⁾ GU n. L 66 del 23. 3. 1970, pag. 1.

ACCORDO

**tra la Comunità economica europea e il Comitato internazionale della Croce Rossa
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
da una parte,

IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA,
dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come
rappresentanti :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA :

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

Articolo I

Nel quadro del suo programma di aiuto alimentare in cereali per l'anno 1970/1971, la Comunità economica europea fornisce al Comitato internazionale della Croce Rossa, a titolo di dono e conformemente alla decisione del Consiglio del 6 aprile 1971, un quantitativo di prodotti equivalente a 7.000 tonnellate di cereali greggi.

Articolo II

Il quantitativo di 7.000 tonnellate di cereali greggi sarà fornito in natura o sotto forma di prodotti di prima trasformazione che saranno chiesti dal Comitato internazionale della Croce Rossa ed autorizzati dalla Comunità economica europea.

Le forniture sono effettuate alla rinfusa o in sacchi di juta o di cotone contenenti al massimo 50 chilogrammi lordi.

Articolo III

Le consegne vengono effettuate fob porti d'imbarco Comunità, oppure, se il Comitato internazionale

della Croce Rossa ne fa richiesta, franco depositi da esso designati, previo accordo della Commissione, all'interno della Comunità.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa s'impegna a prendere tutte le disposizioni necessarie per il trasporto e l'assicurazione delle merci dal porto di imbarco, o dal deposito, fino al porto di sbarco. Tuttavia, la Comunità economica europea rimborserà a posteriori al Comitato internazionale della Croce Rossa, in base a documenti giustificativi, l'importo delle spese da esso sostenute tra la fase fob e la fase cif.

In caso di consegna fob porto d'imbarco, la Comunità economica europea sceglierà i porti e la Commissione renderà noti a tempo debito al Comitato internazionale della Croce Rossa per lettera, telexscritto o telegramma, i porti designati, i quantitativi, le date in cui la merce è messa a disposizione in detti porti ed il ritmo giornaliero di carico.

Le responsabilità della Comunità economica europea e del Comitato internazionale della Croce Rossa, in merito rispettivamente alla consegna e alla presa in

carico, sono definite nell'allegato che forma parte integrante del presente Accordo.

Articolo IV

Il Comitato internazionale della Croce Rossa s'impegna a vegliare che l'aggiudicazione del trasporto marittimo non rechi pregiudizio al libero gioco di una equa concorrenza. I problemi che possono sorgere al riguardo formeranno oggetto di consultazioni a norma dell'articolo IX, primo comma.

Articolo V

Il Comitato internazionale della Croce Rossa utilizzerà i prodotti forniti dalla Comunità per azioni umanitarie preventivamente approvate dalla Comunità economica europea.

Tuttavia, per azioni d'urgenza che non richiedano l'utilizzazione di più di 500 tonnellate di prodotti, si riterrà acquisito l'accordo della Comunità economica europea, in mancanza di un parere contrario della Commissione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

Articolo VI

Il Comitato internazionale della Croce Rossa s'impegna ad informare la Comunità economica europea delle condizioni di esecuzione del presente Accordo. A tale scopo, esso comunica alla Commissione delle Comunità europee i seguenti dati :

1. trasporto : porti e date di arrivo delle navi nei porti di sbarco ; natura, quantitativi e qualità dei

prodotti scaricati ; data in cui è stato ultimato lo scarico ;

2. distribuzione dei prodotti cerealicoli : numero e qualità dei beneficiari, quantitativi distribuiti, ritmo e modo di distribuzione.

Articolo VII

Le informazioni di cui all'articolo VI vengono comunicate secondo le seguenti modalità :

- per quanto riguarda il trasporto : non oltre 30 giorni dallo sbarco di ciascun carico nel luogo di destinazione ;
- per quanto riguarda gli altri dati : mediante un rapporto mensile sulla situazione.

Articolo VIII

Il Comitato internazionale della Croce Rossa può delegare alla lega delle società di Croce Rossa l'esecuzione totale o parziale del presente Accordo.

Articolo IX

A richiesta di una delle parti contraenti, queste si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente Accordo.

Qualora si verificassero nuove circostanze, le parti contraenti decidono congiuntamente le modifiche da apportare al presente Accordo.

Articolo X

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, ciascuno di questi testi facendo egualmente fede.

ALLEGATO

Clausole relative alla messa a disposizione dei cereali nei porti d'imbarco o nei depositi

Per la buona esecuzione dell'Accordo, in particolare dell'articolo III, le parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni :

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, sesto comma, la consegna da parte della Comunità economica europea la presa a carico da parte del Comitato internazionale della Croce Rossa hanno luogo nel momento in

cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto d'imbarco.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, sesto comma, i rischi sono trasferiti dalla Comunità economica europea al Comitato internazionale della Croce Rossa nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto d'imbarco.

Articolo 3

Il Comitato internazionale della Croce Rossa deve mettere a disposizione e designare alla Comunità economica europea, in tempo utile, le navi che dovranno imbarcare la merce in modo che siano rispettate le date di caricamento indicate conformemente all'articolo III dell'Accordo.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa deve designare la nave almeno sette giorni liberi prima della presunta data del suo arrivo al porto d'imbarco. Il Comitato internazionale della Croce Rossa è responsabile delle conseguenze che possono risultare dalla mancata o ritardata designazione della nave.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa deve inserire nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano d'informare la Comunità economica europea, con almeno 72 ore di anticipo, della probabile data di arrivo della nave al porto.

La merce deve essere tenuta a disposizione del Comitato internazionale della Croce Rossa nel porto indicato decorrere dalla data alla quale la nave sarà dichiarata pronta a caricare. Qualora la Comunità economica europea non mettesse a disposizione della nave la merce in tempo utile, tutte le conseguenze derivanti, ed in particolare le contrastallie e/o le indennità per mancato noleggio, saranno a carico della Comunità economica europea.

In caso di ritardo nell'arrivo al porto d'imbarco della nave designata dal Comitato internazionale della Croce Rossa o nel caso di impossibilità di caricare, ritardo che non consenta di effettuare il caricamento nei termini indicati conformemente all'articolo III dell'Accordo, le merci sosterranno a spese, rischio e pericolo del Comitato internazionale della Croce Rossa.

Qualora il Comitato internazionale della Croce Rossa non metta a disposizione una nave di stazza adeguata nel termine che sarà indicato conformemente all'articolo III dell'Accordo, sarà considerato inadempiente, a meno che non comunichi telegraficamente alla Comunità economica europea, al più tardi l'ultimo giorno del periodo previsto per la consegna, di voler chiedere una proroga di detto periodo. In caso di una siffatta richiesta, la Comunità economica europea custodisce la merce per conto del Comitato internazionale della Croce Rossa e le spese risultanti da questa situazione sono a carico di quest'ultimo.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa è responsabile delle conseguenze derivabili dal fatto di mettere a disposizione una nave di dimensioni non rispondenti alle possibilità di caricamento del porto d'imbarco.

Articolo 4

Il diritto di tolleranza all'imbarco dei quantitativi che saranno indicati conformemente all'articolo III dell'Accordo è del 5 %, senza però che possa essere superato il

quantitativo totale equivalente a 7.000 tonnellate di cereali greggi.

Tuttavia, qualora il quantitativo messo a disposizione per essere caricato su una nave determinata non possa essere accolto totalmente a bordo in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà della Comunità economica europea, il quantitativo restante che non avrà potuto essere caricato a bordo entro i termini previsti viene immagazzinato a spese del Comitato internazionale della Croce Rossa e caricato sulla prossima nave.

Qualora il Comitato internazionale della Croce Rossa comunichi alla Comunità economica europea, entro un termine di quindici giorni liberi, di non volere accettare la consegna di detto quantitativo restante, le spese di manipolazione e di magazzino risultanti rimangono a carico del Comitato internazionale della Croce Rossa fino al momento in cui quest'ultimo avrà notificato di rinunciare a tale quantitativo.

In tal caso la Comunità economica europea può ritenere di aver assolto i propri impegni nei riguardi del Comitato internazionale della Croce Rossa.

Articolo 5

Non appena la merce è a bordo della nave, la Comunità economica europea notifica senza indugio al Comitato internazionale della Croce Rossa la data d'imbarco, la quantità e la qualità caricate, accertate al momento dell'imbarco e indicate nella polizza di carico della nave.

Articolo 6

Le spese successive alla consegna della merce, cioè a partire dal momento in cui essa avrà effettivamente superato il parapetto della nave nel porto di sbarco, sono a carico del Comitato internazionale della Croce Rossa.

Articolo 7

Se le consegne sono effettuate, a richiesta del Comitato internazionale della Croce Rossa, in depositi situati all'interno della Comunità, invece delle disposizioni degli articoli da 1 a 5 sono applicabili le disposizioni seguenti:

1. la consegna da parte della Comunità economica europea e la presa a carico da parte del Comitato internazionale della Croce Rossa hanno luogo nel momento in cui la merce ha effettivamente superato la soglia del deposito;
2. i rischi sono trasferiti dalla Comunità economica europea al Comitato internazionale della Croce Rossa nel momento in cui la merce ha effettivamente superato la soglia del deposito;
3. conformemente all'articolo III, primo comma, dell'Accordo, il Comitato internazionale della Croce Rossa deve mettere a disposizione e designare alla Comunità economica europea, in tempo utile, i depositi che devono ricevere la merce; la Commissione

comunicherà in tempo utile, per lettera, telex o telegramma, la quantità e le date in cui la merce sarà disponibile in detti depositi;

4. il diritto di tolleranza alla consegna nei depositi dei quantitativi indicati conformemente all'articolo III dell'Accordo è del 5 %, senza però che possa essere superato, sia a bordo di navi sia nei depositi, un quantitativo totale equivalente a 7.000 tonnellate di cereali greggi;

5. non appena la merce è in deposito, la Comunità economica europea notifica senza indugio al Comitato internazionale della Croce Rossa la data di consegna, la quantità e la qualità consegnate, accertate

all'arrivo nel deposito e indicate sul borderò di entrata;

6. le spese di magazzinaggio, di uscita e di caricamento delle merci saranno a carico del Comitato internazionale della Croce Rossa.

Articolo 8

Le parti contraenti si riservano il diritto di designare uno o più mandatari per l'esecuzione dell'Accordo.

Per ogni evenienza, il Comitato internazionale della Croce Rossa designa un rappresentante in ciascun porto d'imbarco.
